



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

COMUNE DI MONFALCONE

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA

“CONSULTA COMUNALE PER GLI STRANIERI”

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. d.d.)


PARTE PRIMA - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO

- Art. 1 Istituzione della Consulta
- Art. 2 Finalità e compiti
- Art. 3 Sede e funzionamento
- Art. 4 Composizione
- Art. 5 Insediamento e scioglimento
- Art. 6 Sostituzione dei componenti
- Art. 7 Presidente
- Art. 8 Sedute

PARTE SECONDA – ELEZIONI

- Art. 9 Requisiti degli elettori
- Art. 10 Requisiti di eleggibilità
- Art. 11 Indizione delle elezioni
- Art. 12 Modalità di presentazione delle candidature
- Art. 13 Commissione elettorale
- Art. 14 Scheda elettorale
- Art. 15 Seggio elettorale
- Art. 16 Operazioni di voto
- Art. 17 Ripartizione dei seggi
- Art. 18 Proclamazione degli eletti
- Art. 19 Norme transitorie e finali

APPROVATO CON
DC/DC N. 12/32 DD. 25 MAG. 2010

Il Segretario Generale


| MONFALCONE |



COMUNE DI MONFALCONE

Codice fiscale e P. IVA 00123030314 - C.A.P. 34074 - p.zza della Repubblica, 8

- PARTE PRIMA -

- ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO -

Art. 1

Istituzione della Consulta

In attuazione degli artt. 59 e segg. del vigente Statuto Comunale è istituita la Consulta comunale elettiva per i cittadini stranieri comunitari, extra-Unione Europea ed apolidi residenti nel Comune di Monfalcone, alla scopo di favorire la loro partecipazione alla vita pubblica.

La Consulta è composta da componenti eletti a suffragio universale, con voto libero e segreto, dalle nuove cittadine ed i nuovi cittadini (siano essi di origine straniera, comunitari, extracomunitari o apolidi) presenti nel Comune di Monfalcone, nel rispetto della Costituzione Italiana, delle normative vigenti in materia di immigrazione e di diritti di cittadinanza e del presente Regolamento.

Art. 2

Finalità e compiti

La Consulta è un organo consultivo dell'Amministrazione Comunale e viene di norma consultata in tutti quei casi in cui si renda necessaria la consultazione in vista dell'approvazione di specifici atti aventi effetti diretti ed indiretti sulle condizioni dei nuovi cittadini presenti nel Comune di Monfalcone.

La Consulta è altresì uno degli strumenti attraverso il quale l'Amministrazione comunale s'informa sulle condizioni e le problematiche delle comunità straniere presenti sul suo territorio, nonché sulle opinioni e le valutazioni dei cittadini e delle cittadine straniere riguardo le questioni che interessano l'amministrazione del territorio comunale.

La Consulta costituisce il sostegno per incrementare l'esercizio dei diritti di cittadinanza riconosciuti agli stranieri residenti nel comune di Monfalcone dalla legislazione internazionale, comunitaria, nazionale e regionale vigente e dallo Statuto comunale; vanno compresi tra i diritti di cittadinanza anche i diritti di informazione, di accesso, di partecipazione, di aggregazione, di confronto sulle condizioni dei nuovi cittadini sotto il profilo dell'istruzione, del lavoro, della cultura, della salute, dei servizi e del tempo libero.

La finalità perseguita dalla Consulta è quella di favorire l'incontro, il dialogo e la convivenza pacifica fra le diverse culture di appartenenza, l'integrazione delle diverse culture, la prevenzione di tutte le forme di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza e la promozione dei diritti della persona umana e di partecipazione alla vita pubblica locale.

In tale ottica la Consulta:

- 1) recepisce, facendosene interprete, informazioni di carattere generale sui bisogni e sulle risorse dei nuovi cittadini (siano essi di origine straniera, comunitari, extracomunitari o apolidi) relativamente ad argomenti salienti delle politiche locali che li vedono coinvolti;
- 2) promuove dibattiti ed incontri per sostenere, promuovere ed agevolare il dialogo con l'Amministrazione comunale, tra i cittadini, le Associazioni e le Istituzioni



COMUNE DI MONFALCONE

Codice fiscale e P. IVA 00123030314 - C.A.P. 34074 - p.zza della Repubblica, 8

- pubbliche e privati esistenti sul territorio;
- 3) promuove iniziative di informazione su argomenti relativi a culture e tradizioni dei paesi d'origine;
 - 4) promuove e sostiene progetti aventi l'obiettivo di sensibilizzare le comunità straniere di Monfalcone su argomenti inerenti la vita della città, garantendo altresì rappresentanze di genere equilibrate ed ispirate ai principi delle pari opportunità;
 - 5) esprime pareri alle associazioni di stranieri o che si occupano di stranieri per redigere e sviluppare progetti di integrazione sociale ed anche per accedere a contributi stanziati a tal fine dal Comune di Monfalcone o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3

Sede e funzionamento

La Consulta si riunisce unicamente per l'esercizio delle funzioni per cui è istituita, di norma, nei locali messi a disposizione dal Comune.

Per assolvere agli adempimenti previsti per le elezioni nonché per il suo funzionamento, la Consulta si avvale – così come gli altri organismi collegiali - del personale e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

La Consulta può avvalersi di un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la gestione dei propri lavori, purché ciò non entri in conflitto con la Legge, lo Statuto comunale e le norme presenti in questo Regolamento. Detto regolamento interno diviene efficace dopo verifica di legittimità da parte del Segretario Generale del Comune di Monfalcone.

Art. 4

Composizione

La Consulta è composta da 15 componenti, compresa la presidenza. Nel caso in cui il numero dei candidati risulti inferiore a 15, la Consulta verrà formata con il massimo dei candidati eletti – non inferiore a sei (6) – salvaguardando in proporzione la rappresentatività delle nazionalità degli stranieri residenti a Monfalcone.

Il Sindaco o l'assessore delegato sono invitati permanenti.

La Consulta può invitare alle proprie sedute gli Assessori dell'Amministrazione comunale, nonché rappresentanti di Associazioni e Istituzioni pubbliche e private, secondo le esigenze relative alle tematiche iscritte negli ordini del giorno.

I Consiglieri Comunali hanno diritto di partecipare a tutte le riunioni.

Art. 5

Insediamiento e scioglimento

La Consulta è insediata a seguito della convalida delle elette e degli eletti e resta in carica



COMUNE DI MONFALCONE

Codice fiscale e P. IVA 00123030314 - C.A.P. 34074 - p.zza della Repubblica, 8

fino al rinnovo della medesima, comunque per un periodo che non può essere superiore ai 3 (tre) anni.

La prima seduta è convocata dal Sindaco che la presiede fino alla elezione della Presidenza.

Le elezioni della nuova Consulta si tengono di norma entro sei (6) mesi dalla data di scioglimento della Consulta. Durante tale periodo restano in carica i vigenti componenti della Consulta.

L'Amministrazione comunale procede allo scioglimento della Consulta alla scadenza dei termini naturali o nel caso in cui metà dei componenti risulti decaduta o dimissionaria e non sia possibile procedere alla surroga dei componenti decaduti o dimissionari, oppure per gravi motivi che ne compromettano la funzione o le finalità.

Art. 6

Sostituzione dei componenti

Si considera decaduto il componente della Consulta che perda uno dei requisiti di cui ai successivi art. 9 e art. 10.

In caso di dimissioni, decadenza, morte di un componente della Consulta, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della medesima nazionalità.

Nel caso risulti esaurita la possibilità di sostituire il componente decaduto con uno della medesima nazionalità, il posto reso disponibile verrà assegnato alla candidata o al candidato non eletto più votato tra le altre nazionalità, della medesima area continentale dando la precedenza, in caso di parità, alla nazionalità meno rappresentata nella Consulta.

Art. 7

Presidenza

La Presidenza è composta da tre componenti, eletti a scrutinio segreto tra i 15 componenti della Consulta. La votazione si svolge a scrutinio segreto con una sola preferenza espressa da ciascun votante. A parità di preferenze è eletto all'Ufficio di Presidenza il componente che ha ottenuto maggiori voti di preferenza all'atto dell'elezione della Consulta.

La Presidenza rappresenta la Consulta all'interno e presso gli organismi istituzionali, traccia un programma delle attività della medesima.

Nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza uno dei tre componenti svolge l'attività di Coordinatore della Consulta con rotazione annuale.

L'ordine di rotazione è determinato in funzione del numero di preferenze assolute ottenute all'atto dell'elezione della Consulta.

Il Coordinatore della Consulta convoca e coordina le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno in concerto con la Presidenza.

In caso di impedimento o di assenza il Coordinatore è sostituito da colui che lo segue nell'ordine di rotazione.

Il Coordinatore rappresenta la Consulta, propone l'ordine del giorno d'intesa con l'Amministrazione comunale, presiede le sedute e garantisce la piena libertà d'espressione da parte di tutti i componenti, nel rispetto dei principi di democrazia e di eguaglianza e sottoscrive i verbali delle sedute della Consulta.



COMUNE DI MONFALCONE

Codice fiscale e P. IVA 00123030314 - C.A.P. 34074 - p.zza della Repubblica, 8

La Presidenza decade in seguito a voto di censura dei 2/3 (due terzi) dei componenti della Consulta. La mozione di censura deve essere proposta attraverso la sottoscrizione da parte di almeno 1/5 (un quinto) dei componenti della Consulta e non può essere messa in discussione prima di 3 (tre) giorni dalla sua presentazione.

Non è in alcun caso possibile censurare i singoli componenti della Presidenza, salvo il caso in cui siano decaduti dal ruolo di componenti della Consulta secondo quanto disciplinato dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento. In caso di dimissione di 2 (due) componenti su 3 (tre) la Presidenza decade e si procede a sua rielezione con le medesime modalità previste nell'articolo 5.

Art. 8 Sedute

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

Spetta alla Consulta:

- eleggere e revocare la Presidenza
- determinare le direttive generali ed i programmi di attività presentati dalla presidenza
- proporre programmi ed iniziative d'intervento di settore
- esprimere pareri a richiesta o di propria iniziativa in merito al settore di competenza
- esprimere pareri su criteri adottati dall'amministrazione comunale in materia di convenzionamento, contributi, assegnazione sedi ecc.

La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza. Qualora non si raggiunga il numero legale, la seduta è valida in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) arrotondato aritmeticamente dei rappresentanti delle forme associative.

Fungerà da segretario verbalizzante un membro della Consulta, nominato all'uopo di volta in volta dal Coordinatore.

I componenti che risultassero assenti per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo potranno essere dichiarati decaduti, su proposta della Presidenza, con votazione palese, a maggioranza semplice.

PARTE SECONDA – ELEZIONI

Art. 9 Requisiti degli elettori

Sono elettrici ed elettori della Consulta le cittadine ed i cittadini stranieri, comunitari, extracomunitari o apolidi che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nuove cittadine e nuovi cittadini (siano essi di origine straniera, comunitari, extracomunitari o apolidi) muniti di documentazione valida a comprovare il proprio status, o in corso di rinnovo.



COMUNE DI MONFALCONE

Codice fiscale e P. IVA 00123030314 - C.A.P. 34074 - p.zza della Repubblica, 8

- b) aver compiuto i diciotto (18) anni di età alla data stabilita per le elezioni;
- c) essere residenti a Monfalcone da almeno un anno alla data stabilita per le elezioni.

L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione dei seguenti documenti:

- a) del passaporto o altro documento valido per l'espatrio o, qualora non in possesso, carta d'identità italiana;
- b) eventuale permesso di soggiorno CE per soggiorno di lungo periodo (già carta di soggiorno) o del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo, o altra tipologia di permesso o attestato, qualora lo status della persona lo richieda legalmente per renderne valida la presenza sul suolo italiano.

Art. 10

Requisiti di eleggibilità

Sono eleggibili quali componenti della Consulta coloro che:

- a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'art. 9;
- b) siano residenti in Italia da almeno due (2) anni;
- c) non si trovino nelle seguenti condizioni:
 - essere stati dichiarati falliti;
 - essere sottoposti a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata;
 - aver subito l'interdizione dai pubblici uffici;
- d) non siano oggetto di decreto di espulsione definitivo.

Art. 11

Indizione delle elezioni

Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale, utilizzando come idoneo supporto l'Ufficio elettorale comunale competente.

Nello stesso atto determina:

- a) la data delle Consultazioni,
- b) il numero e la localizzazione dei seggi elettorali,
- c) l'orario di apertura e di chiusura del seggio.

L'atto del Sindaco, da emanarsi almeno trenta (30) giorni prima della data delle consultazioni, stabilisce anche i termini entro i quali saranno presentate le candidature e la data entro la quale si riunirà la commissione elettorale per la valutazione delle stesse.

Relativamente alle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo.

Art. 12

Modalità di presentazione delle candidature



COMUNE DI MONFALCONE

Codice fiscale e P. IVA 00123030314 - C.A.P. 34074 - p.zza della Repubblica, 8

I candidati si riuniscono in liste aventi unico simbolo ed identico programma elettorale, ma non necessariamente omogenee per nazionalità.

Eventuali scritte o ideogrammi presenti nel simbolo devono essere contestualmente presentati anche in traduzione italiana, in caratteri latini, inclusi graficamente all'interno del simbolo stesso.

Il programma elettorale, se redatto in lingua straniera, deve essere presentato corredato di relativa traduzione puntuale, in lingua italiana e caratteri latini, con annessa dichiarazione di fede del traduttore.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati da un minimo di cinque (5) ad un massimo di quindici (15) aventi i requisiti di cui all'art. 10, per un massimo di dieci (10) candidature per ciascuna nazionalità.

Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.

Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 elettori all'atto della presentazione.

Ogni candidato compila e deposita la propria scheda personale di accettazione della candidatura, costituita da un modulo fatto predisporre dalla Commissione Elettorale, che dovrà vedere indicati in caratteri latini ed in lingua italiana:

- generalità del candidato ed indicazione della documentazione presentata
- dichiarazione di possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art 10 ;
- residenza del candidato (con indicazione della decorrenza);
- indicazione della lista nella quale si presenta.

La presentazione delle candidature e della relativa documentazione richiesta, così come l'eventuale traduzione devono esser realizzate senza onere alcuno per l'Amministrazione Comunale.

L'ufficio presso il quale le candidature devono essere depositate, le modalità di raccolta delle firme ed il relativo termine di presentazione verranno adeguatamente pubblicizzati sul territorio.

Nella presentazione delle candidature si auspica che ogni lista preveda una rappresentanza differenziata di genere di almeno il 30% del totale delle candidature.

Art. 13

Commissione elettorale

La Commissione elettorale è formata dai seguenti componenti o loro delegati:

- Sindaco, con funzione di Presidente,
- Segretario Generale,
- Presidente del Consiglio comunale,

La Commissione elettorale:

- richiede all'Ufficio anagrafe del Comune gli elenchi delle *nuove cittadine* e dei *nuovi cittadini* (siano essi di origine straniera, comunitari, extracomunitari o apolidi) che abbiano compiuto i 18 anni di età alla data stabilita per le elezioni e siano residenti a Monfalcone da almeno un anno;
- forma le liste degli aventi diritto di voto;
- verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle



COMUNE DI MONFALCONE

Codice fiscale e P. IVA 00123030314 - C.A.P. 34074 - p.zza della Repubblica, 8

candidature;

- procede ai controlli sulle dichiarazioni presentate dai candidati che risulteranno eletti nel limite degli elementi verificabili nello Stato;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- nomina i componenti dei seggi elettorali;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;
- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti della commissione elettorale. In caso di parità l'ultima decisione spetta al Sindaco.

Gli interessati possono ricorrere alla Commissione elettorale, contro qualsiasi decisione, entro cinque (5) giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi, la Commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro tre (3) giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Art. 14

Scheda elettorale

La scheda elettorale viene timbrata da un componente del seggio elettorale prima di essere consegnata all'elettore.

Sulla scheda elettorale sono riportate le liste secondo l'ordine di sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale. All'interno della lista i nomi dei candidati sono riportati indicando il cognome, il nome, la nazionalità ed il numero d'ordine corrispondente.

Le schede elettorali porteranno tali indicazioni in lettere dell'alfabeto latino ed in lingua italiana.

L'Ufficio elettorale predispone le schede elettorali, la modulistica e apposite istruzioni da distribuire al/ai presidente/i di seggio contenenti le modalità operative dei singoli compiti previsti nel procedimento elettorale.

Art. 15

Seggio elettorale

Al seggio elettorale spetta il compito delle azioni di voto. Esso si compone di un Presidente, un vice-Presidente e da almeno quattro (4) scrutatori.

Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno quattro (4) componenti, tra i quali il Presidente o il vice-Presidente.

I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione Elettorale, che li indica tra i consiglieri comunali disponibili alla nomina a titolo volontario e gratuito.

Art. 16

Operazioni di voto

Le operazioni di voto per le elezioni dei/delle componenti della Consulta si svolgono nell'arco di un solo giorno.



COMUNE DI MONFALCONE

Codice fiscale e P. IVA 00123030314 - C.A.P. 34074 - p.zza della Repubblica, 8

Gli elettori devono presentarsi al seggio muniti dei documenti di cui all'art. 9.

Gli elettori possono esprimere il proprio voto barrando con una croce un solo candidato.

La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore o dell'elettore.

I componenti del seggio elettorale iniziano lo scrutinio subito dopo la chiusura dei seggi.

Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

Art. 17

Ripartizione dei seggi

I quindici seggi sono assegnati secondo il seguente criterio:

- a) 4 seggi – assegnati al candidato più votato in numero di uno (1) per ciascuna delle seguenti aree continentali: Africa, Americhe, Asia, Europa.
- b) 5 seggi – assegnati ai candidati più votati della nazionalità straniera prima per numero di residenti in Monfalcone;
- c) 1 seggio – assegnato al candidato più votato della nazionalità straniera seconda per numero di residenti in Monfalcone;
- d) 1 seggio – assegnato al candidato più votato della nazionalità straniera terza per numero di residenti in Monfalcone;
- e) 1 seggio – assegnato al candidato più votato della nazionalità straniera quarta per numero di residenti in Monfalcone;
- f) 1 seggio – assegnato al candidato più votato della nazionalità straniera quinta per numero di residenti in Monfalcone;
- g) 2 seggi – assegnati ai candidati più votati di qualsiasi nazionalità straniera non già rappresentata o di apolidi per numero di residenti in Monfalcone.

Nel caso in cui, nel rispetto dei criteri indicati nelle lettere dalla a) alla g), nella composizione degli eletti non risulti rispettata la differenziazione di genere nella misura del 30%, calcolata arrotondando per difetto il numero di seggi spettante al genere meno rappresentato, tale rappresentanza verrà comunque garantita aggiungendo, fino a sua concorrenza, agli eletti il necessario numero – se disponibile – di candidati del genere meno rappresentato che risultino più votati, indipendentemente dalla nazionalità, anche incrementando, se necessario, i componenti della consulta non oltre il numero totale di 17.

Art. 18

Proclamazione degli eletti

La Commissione elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione delle elette e degli eletti.

Sono eletti componenti della Consulta le candidate ed i candidati che risultano aver ottenuto il maggior numero di preferenze fino a concorrenza dei seggi spettanti. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta al candidato anagraficamente più anziano, appartenente al genere meno rappresentato.

Il seggio o, eventualmente, i seggi spettanti ad una o più delle prime cinque (5) nazionalità



COMUNE DI MONFALCONE

Codice fiscale e P. IVA 00123030314 - C.A.P. 34074 - p.zza della Repubblica, 8

per numerosità di residenti a Monfalcone non assegnati per mancanza di candidati o per mancanza di voti spettano ai candidati più votati appartenenti a qualsiasi nazionalità oltre la quinta per numero di residenti in Monfalcone.

Il seggio spettante al candidato di una delle nazionalità oltre la quinta non assegnato per mancanza di candidati o per mancanza di voti spetta al primo tra i candidati più votati tra qualsiasi nazionalità. In caso di più seggi vacanti i successivi saranno assegnati di volta in volta al candidato più votato di qualsiasi nazionalità eccetto quelle assegnatarie dei seggi vacanti precedenti.

Art. 19

Norme transitorie e finali

A seguito dell'approvazione del presente Regolamento, il Sindaco provvede ad indire le elezioni entro 3 mesi dall'esecutività della relativa delibera del Consiglio comunale.

* * * * *